Pubblicato il 19/11/2020

N. 00744/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00435/2020 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 435 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Miriam Giovanetti, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Acampora e Riccardo Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;

Commissione Esaminatrice per la Regione Piemonte, Comitato Tecnico Scientifico non costituiti in giudizio;

nei confronti

Emanuela Abate, Francesco Adduci, Loredana Affinito non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 2.004 posti di D.S.G.A. indetto con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, pubblicato dal Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio, I, prot. n. m_pi.AOODRPI. REGISTRO UFFICIALE. U. 0003435.24.04.2020, nella parte in cui non compare il nominativo dell'odierna parte ricorrente;

b) del provvedimento, sconosciuto a parte ricorrente, contenente l'elenco dei candidati non ammessi alla prova orale;

c) delle votazioni assegnate dalla Commissione esaminatrice per la regione Piemonte, istituita presso l'U.S.R. per il Piemonte nella tabella contenente la griglia di valutazione;

d) del verbale n. 2 della Commissione esaminatrice per la regione Piemonte relativo allo svolgimento della prima prova, datato 5 novembre 2019, successivamente conosciuto, nella parte in cui non riporta l'effettuazione del sorteggio dei candidati, necessario a verificare l'integrità delle buste contenenti le tracce e tutti i documenti necessari;

e) del medesimo verbale, nella parte in cui non si dà notizia della richiesta rivolta a ciascun candidato di imbustare e sigillare l'elaborato e la scheda anagrafica;

f) della griglia di valutazione dei sei quesiti a risposta aperta della prova scritta per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.) formulata dal Comitato tecnico-scientifico del concorso per il profilo di D.S.G.A.;

g) del provvedimento recante “valutazione delle prove scritte e della prova orale del concorso per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)” pubblicato sul sito web del Ministero dell'Istruzione, nella parte in cui prevede che “Ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del bando, la Commissione procede prioritariamente, per ciascun candidato, alla correzione della prova di cui al comma 1, lettera a) del bando, ovvero alla correzione dei sei quesiti

a risposta aperta. Nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella predetta prova inferiore a 21 punti, la Commissione non procede alla correzione della prova teorico-pratica";

h) del verbale, non conosciuto alla parte ricorrente, con il quale la Commissione esaminatrice ha recepito i criteri prestabiliti dalla Commissione centrale;

i) della griglia di valutazione relativa alla prima prova del candidato odierno ricorrente, n. busta 188, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha valutato insufficiente la prova scritta di parte ricorrente;

l) del Bando di Concorso pubblico, per titolo ed esami, a 2.004 posti di Direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale A.T.A., indetto con D.D.G. 2015 del 20 dicembre 2018, all'art. 13, comma 4, nella parte in cui prevede che "La commissione procede prioritariamente, per ciascun candidato, alla correzione della prima prova. Nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella predetta prova inferiore a 21 punti, non si procede alla correzione della prova teorico-pratica. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove";

m) del D.M. n. 863 del 18 dicembre 2018 recante le disposizioni concernenti il concorso, per titoli ed esami, per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi, nella parte in cui prevede che "La commissione procede prioritariamente, per ciascun candidato, alla correzione della prima prova. Nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella predetta prova inferiore a 21 punti, non si procede alla correzione della prova teorico-pratica. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove";

n) di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quello impugnato, ancorché sconosciuto con riserva di motivi aggiunti, ivi compreso, se e per quanto occorra, la conseguente successiva graduatoria finale dei vincitori;

e la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente, ordinando la sua ammissione alle prove orali e/o la ricorrezione della prima prova scritta e la correzione della seconda prova, nei termini e nei modi funzionali ad assicurare il rispetto del principio dell'anonimato.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 22 settembre 2020:

o) della graduatoria definitiva di merito del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA per il Piemonte, pubblicata in data 14/08/2020 dell'USR Piemonte nella parte in cui inserisce il ricorrente con “riserva”;

p) del decreto dell'USR Piemonte, a firma del direttore generale, di approvazione della graduatoria definitiva di merito del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA per il Piemonte e dei successivi atti di approvazione degli scorrimenti di graduatoria;

q) per quanto di ragione della relazione a firma del Presidente della Commissione concorsuale per il concorso DSGA Piemonte depositata in giudizio e lesiva degli interessi del ricorrente;

r) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori mediante collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 25, comma 1, del d.l. n. 137/2020 e 4, comma 1, del d.l. n. 28/2020, come specificato nel verbale;

Premesso:

- che l'atto introduttivo del giudizio è stato originariamente notificato solo a tre controinteressati dalla parte ricorrente, che ha peraltro chiesto di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio notificando il ricorso mediante pubblici proclami;
- che tale richiesta è stata accolta dal Tribunale, che ha disposto modalità e termini dell'adempimento, a cui la parte ricorrente si è attenuta;

Rilevato che la parte ricorrente ha successivamente depositato motivi aggiunti, a loro volta notificati, come in precedenza, ai tre controinteressati originariamente individuati;

Considerato:

- che all'udienza pubblica del 18 novembre 2020, in cui la causa è stata chiamata per la trattazione del merito, il Collegio ha rappresentato alla parte ricorrente la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti inclusi nella graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) relativamente alla regione Piemonte (approvata dall'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte), da qualificarsi come controinteressati in quanto potenzialmente pregiudicati dall'eventuale accoglimento dei motivi aggiunti;
- che il difensore della parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzato alla notificazione per pubblici proclami;

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 41 comma 4 c.p.a. per autorizzare la notificazione per pubblici proclami dei motivi aggiunti depositati nel presente giudizio, con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del M.I.U.R. - Ufficio scolastico regionale per il Piemonte dal quale risulti:

1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2) il nome e cognome della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi aggiunti;

4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi nella graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) relativamente alla regione Piemonte, approvata dall'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte;

5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7) il testo integrale dei motivi aggiunti, come allegato;

B) in ordine alle prescritte modalità il MIUR - Ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte della parte ricorrente, di copia dei motivi aggiunti e della presente ordinanza - il testo integrale dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

Il MIUR - Ufficio scolastico regionale per il Piemonte:

c) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, i motivi aggiunti, la presente ordinanza e gli avvisi di cui sopra;

d) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, integrati dai suindicati avvisi; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto che detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 10 (dieci) giorni dall'adempimento;

Considerato, inoltre, che il nominativo della ricorrente non figura tra quelli dei candidati ammessi con riserva a sostenere le prove orali e inseriti in coda alla graduatoria, in ordine alfabetico, con l'indicazione del voto riportato alla prova orale (doc. 4 e 5, depositati dalla ricorrente in data 13.10.2020);

ritenuto quindi necessario acquisire agli atti del giudizio, a cura della parte più diligente, copia della documentazione che attesti l'esito della prova orale sostenuta dalla ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

a) dispone che la parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami dei motivi aggiunti, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

b) dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione;

c) fissa per l'ulteriore trattazione della causa nel merito la pubblica udienza del 17 marzo 2021.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall'art. 25, c.2, d.l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore

Valentina Caccamo, Referendario

L'ESTENSORE
Silvia Cattaneo

IL PRESIDENTE
Carlo Testori

IL SEGRETARIO